

comune otto o dieci mesi di un anno solo, l'anno appresso potrà essere colpito dalla tassa di famiglia? O ci vorrà, invece, un triennio, un quinquennio di residenza abituale? Credo che la questione dovrebbe essere più considerata; oppure, e sarebbe a parer mio il miglior consiglio, si dovrebbe non parlarne affatto in questa legge, lasciandola interamente indefinita, come è ora, e lasciando che i comuni si regolino come credono.

In ultimo vorrei suggerire che il ricorso sulle contestazioni fra comuni appartenenti a provincie diverse fosse rimesso piuttosto al Ministero dell'interno, che non a quello delle finanze.

Mi pare che qui non si tratti veramente d'una questione finanziaria, da dibattersi fra i comuni e la finanza, ma d'una questione di residenza del cittadino, e che riguarda quindi piuttosto il Ministero dell'interno.

Come le deputazioni provinciali meglio possono decidere nell'ambito della stessa provincia così tra i comuni di diverse provincie meglio deciderebbe il Ministero dell'interno, udito il Consiglio di Stato.

Faccio su ciò una semplice osservazione, non annettendovi del resto una grande importanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lunghini.

Lunghini. Ho chiesto di parlare, non per esaminare tutto il contenuto dell'articolo 26, ora 29, ma soltanto per pregare il Ministero e la Commissione di accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Cambray-Digny.

Non c'è dubbio che l'attuale disegno di legge tende a migliorare l'ordinamento dei tributi locali, ma nessun miglioramento verrebbe arrecato a questo proposito se si lasciasse perdurare il sistema che la tassa di famiglia si possa applicare soltanto in un solo comune.

Questo sistema, attualmente, è causa di molti litigi, e quel che è peggio, dà luogo a molte spequazioni. Spesso le famiglie più abbienti abitano una parte dell'anno, in un comune, ed un'altra parte in altri comuni, e sono iscritte nei ruoli di quei comuni nei quali la tassa è minore, e talvolta, se sono iscritte nei ruoli di un comune in cui la tassa sia più elevata, pagano una tassa minore di quella che colpisce la classe a cui dovrebbero appartenere; e la ragione è questa, che i comuni debbono adattarsi a far loro pagare una tassa minore della giusta, affinché da quelle famiglie non si sollevi la controversia se esse sono residenti in quel dato comune, ovvero in un altro, dove, pure possedendo una casa aperta, mostrano apparentemente di aver residenza.

311

Ciò prova che questo sistema è fonte di spequazione, e impedisce che una giustizia distributiva presieda alla tassazione delle famiglie secondo le loro entrate.

Accade puranco, che i comuni, per transazione, abbiano adottato il sistema che vorrebbe stabilire l'onorevole Cambray-Digny col suo emendamento: che cioè comuni e contribuenti si siano accordati, per evitare contestazioni, di iscrivere i contribuenti medesimi per una metà della tassa reale; lo che però non basta a chiudere l'adito alle controversie, poichè i comuni, sebbene venuti ad un accordo, possono romperlo e quindi cause e litigi, che non tornano certo ad utile delle finanze comunali.

Intanto bisogna tener conto del fatto, che il sistema di ratizzare la tassa fra comune e comune ha avuto già qualche applicazione, come ha avuto pure anche l'appoggio di un parere del Consiglio di Stato.

Bisogna tener conto di questo stato di cose per convincersi che l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny corrisponde ad un bisogno inerente all'applicazione di questa tassa. Nè con ciò si contraddice al principio che la tassa, essendo basata sull'entrata, si deve pagare in un sol comune; poichè infatti, colla proposta dell'onorevole Cambray-Digny, la tassa si dovrebbe pagare in un comune soltanto, salvo poi ad eseguirne il riparto fra comune e comune.

Non aggiungo altro perchè non ho inteso che di pregare la Camera di adottare l'emendamento dell'onorevole Digny il quale ne ha validamente dimostrata la piena giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

Cibrario. Anch'io voglio limitare le mie osservazioni ad un capoverso di quest'articolo: al capoverso 8.

Ma prima di far proposte concrete vorrei chiedere all'onorevole Commissione e al relatore alcuni schiarimenti.

Dal modo come è formulato il capoverso 8 nasce il dubbio se le persone di servizio conviventi con le famiglie, alle quali prestano l'opera loro siano soggette alla tassa di famiglia.

Dice il capoverso 8:

“ Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia. „

E poi si enumerano le eccezioni che si fanno al principio generale. E queste eccezioni sono:

“ Sono però considerati formare una unica fa-